

STATUTO

dell'"A.D.M. - ASSOCIAZIONE DISTRIBUZIONE MODERNA".

ART. 1

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione di categoria senza scopo di lucro, avente la denominazione

"A.D.M. - ASSOCIAZIONE DISTRIBUZIONE MODERNA" o in via breve "ADM".

ART. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Milano.

ART. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo quanto stabilito al successivo articolo 10.

ART. 4 - Scopo dell'Associazione

L'Associazione ha lo scopo di promuovere ogni iniziativa utile a favorire il progresso del settore della distribuzione sotto l'aspetto tecnico, scientifico e dei rapporti con la produzione e tutelarne i relativi interessi. In particolare essa, favorendo la maggiore collaborazione fra gli Associati, si propone di:

- a) fornire un ambito unitario di discussione e di confronto degli associati nei rapporti con le imprese dell'industria alimentare e non alimentare del largo consumo e le loro associazioni, rappresentandone gli interessi specifici;
- b) fornire ai propri associati, su richiesta di questi ultimi, occasioni di studio e approfondimento sui temi ritenuti utili dagli associati medesimi relativi ai rapporti con la produzione;
- c) consentire, senza restrizioni, di promuovere la più ampia partecipazione dei propri Associati a GS1 Italy | Indicod-Ecr, organismo con sede in Milano che gestisce in Italia:
 - il sistema GS1, e quindi si propone di perseguire la diffusione degli strumenti di raccordo tecnico tra industria e distribuzione secondo le specifiche tecniche elaborate a livello internazionale da GS1;
 - il Sistema ECR (Efficient Consumer Response), e quindi si propone lo studio, la diffusione e l'applicazione di tecniche, strumenti e modalità di interfacciamento operativo e strategico fra industria e distribuzione e fra questi soggetti ed il consumatore finale.

L'Associazione può inoltre promuovere tutte le ulteriori iniziative ritenute utili od opportune per gli interessi dei propri Associati che siano approvate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo.

ART. 5 – Associati

5.1 Sono Associati dell'Associazione:

- a) Federdistribuzione, ANCC - Coop e ANCD - Conad;
- b) imprenditori e società associate a Federdistribuzione, ANCC - Coop o ANCD - Conad;
- c) imprenditori e società di distribuzione che operano in Italia.

5.2. Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

1. Associati Emeriti, per ciò intendendosi di natura collettivi e nello specifico di Federdistribuzione, ANCC - Coop e ANCD - Conad.

2. Associati Sostenitori, per ciò intendendosi gli associati che per affinità d'intenti e volontà si identificano con lo scopo dell'associazione, aventi diritto alle attività inerenti l'intero insieme degli scopi di cui al precedente articolo 4;
3. Associati Ordinari, per ciò intendendosi gli associati che si identificano con lo scopo dell'associazione con specifico interesse alle attività inerenti lo scopo di cui alla lett. c) del precedente articolo 4.

ART. 5 bis - Nuovi associati

Possono chiedere di divenire Associati dell'Associazione le seguenti categorie di soggetti:

- a) gli imprenditori e le società associate a Federdistribuzione, ANCC - Coop o ANCD - Conad;
- b) gli imprenditori e le società di distribuzione che operano in Italia.

All'atto dell'ammissione tutti i nuovi Associati devono dichiarare di aver preso conoscenza del presente Statuto e devono comunicare a quale categoria di Associati intendono aderire per il conseguente inquadramento in una delle categorie di cui al precedente art. 5.2 e di accettare tutte le disposizioni e gli obblighi previsti dallo statuto medesimo.

L'ammissione di nuovi Associati avviene a seguito di domanda, nella quale dovranno essere indicati il nome del legale rappresentante e l'attività svolta, nonché ogni altro elemento, purché di carattere non strettamente riservato, che venisse richiesto per una migliore valutazione. In tale domanda l'aspirante Associato dovrà altresì impegnarsi irrevocabilmente a rispettare gli obblighi contenuti nello Statuto di GS1 Italy | Indicod-Ecr pro tempore vigente.

I soci ordinari saranno tenuti al versamento di una quota di ammissione che corrisponda alle indicazioni di GS1 Italy | Indicod-Ecr.

L'ammissione dei soci sostenitori sarà efficace solo in seguito al versamento da parte del nuovo Associato di una quota di ammissione pari a euro 100,00 ovvero pari alla diversa somma stabilita dall'Assemblea.

Le predette quote di ammissione potranno essere modificate, con valenza annuale, a seguito di deliberazione dell'Assemblea.

ART. 6 - Obblighi degli Associati

Gli Associati si obbligano:

- a) all'osservanza dello Statuto e delle delibere regolarmente adottate dai competenti Organi;
- b) ad astenersi da qualsiasi comportamento od iniziativa che sia in contrasto con le attività e gli scopi dell'Associazione, nonché con le attività e gli scopi di GS1 Italy | Indicod-Ecr;
- c) ad applicare sulle unità prodotte destinate al consumatore finale esclusivamente il codice prodotto secondo il Sistema Unificato di Numerazione dei Prodotti GS1, accettandone ed applicandone le norme tecniche;
- d) a sottoporre al giudizio arbitrale ogni questione relativa all'interpretazione o all'applicazione delle suddette norme, secondo le modalità previste all'articolo 23;
- e) a corrispondere i contributi previsti all'articolo 8;
- f) a comunicare ogni mutamento della propria attività, forma, denominazione o ragione sociale, nonché delle altre informazioni originarie.

ART. 7 - Durata e perdita della qualifica di Associato

La qualità di Associato permane per tutta la durata dell'Associazione, salvo i casi di recesso o di esclusione.

a) Recesso

Ogni Associato potrà recedere dall'Associazione con comunicazione a mezzo lettera raccomandata o PEC da inviare con almeno sei mesi di preavviso rispetto al 31 dicembre di ogni anno. Il recesso diverrà effettivo al termine del suddetto anno. E' comunque dovuto il versamento del contributo annuale per

l'anno in corso al momento di invio delle dimissioni, nonché per l'anno successivo qualora le dimissioni siano rassegnate successivamente al 30 (trenta) giugno.

b) Esclusione

L'esclusione dell'Associato avviene automaticamente, in qualsiasi momento e con effetto immediato, in caso di cessazione o mutamento dell'attività da lui esercitata che renda incompatibile la partecipazione all'Associazione ed in caso di fallimento o di sottoposizione, anche volontaria dell'Associato, ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo anche a seguito di gravi inosservanze degli obblighi assunti all'atto della domanda di ammissione all'Associazione e previsti dall'articolo 6.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica.

La decisione sul ricorso è affidata in via esclusiva al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 23 ed è inappellabile.

Nei casi di esclusione, l'Associato rimane comunque obbligato al versamento del contributo per tutto l'anno nel corso del quale l'esclusione si verifica.

ART. 8 - Contributi annuali

Il contributo annuale da versare, da parte degli Associati, verrà determinato dall'Assemblea, su proposta del Comitato Esecutivo, tenendo conto della categoria di appartenenza così come accertata dal Comitato Esecutivo.

Il contributo per ottenere i servizi offerti da GS1 Italy | Indicod- Ecr, contribuire al continuo sviluppo del suo sistema e ottenere anche la disponibilità degli strumenti di raccordo tecnico tra industria e distribuzione in continua evoluzione secondo le specifiche tecniche elaborate a livello internazionale da GS1, viene stabilito dal Comitato Esecutivo e corrisponde alle indicazioni di GS1 Italy | Indicod-Ecr.

Le quote fisse di iscrizione ed i contributi annuali non sono rimborsabili, né trasmissibili, né rivalutabili.

Ove ritenuto necessario al fine di realizzare gli scopi dell'Associazione, il Comitato Esecutivo potrà deliberare una richiesta di ulteriori contributi da versarsi una tantum da parte degli Associati Sostenitori e/o degli Associati Emeriti.

Il versamento dei contributi deve essere eseguito dagli Associati entro sessanta giorni dalla comunicazione della richiesta.

Trascorso tale termine, l'Associazione potrà addebitare gli interessi legali di mora e, in caso di recupero in via giudiziale, le eventuali spese giudiziali, ogni costo ed onere incluso, ferma restando comunque la possibilità che l'Associato moroso venga escluso ai sensi dell'art. 7 (b), rimanendo comunque obbligato al versamento del contributo per tutto l'anno nel corso del quale l'esclusione si verifica.

ART. 9 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Comitato Esecutivo
4. Il Presidente
5. Il Vice Presidente
6. Il Consigliere delegato
7. Il Revisore dei Conti

ART. 10 – Assemblea

L'Assemblea è costituita dagli Associati in regola con il versamento dei contributi annuali, in persona dei legali rappresentanti o delle persone appositamente delegate.

Gli Associati dispongono dei seguenti voti in Assemblea:

- a) ogni Associato Ordinario, di cui al 5.2 sub 3, dispone di 1 (uno) voto;
- b) in aggiunta al voto di cui al punto (a) ogni Associato Sostenitore, di cui al 5.2 sub 2, dispone di 1 (uno) voto per ogni 100 Euro di contributo annuale effettivamente versato, eccedente il contributo annuale dovuto dagli Associati di cui al 5.2 sub 3, escludendo la quota di ammissione;
- c) ogni Associato Emerito, di cui al 5.2 sub 1, dispone di 1 (uno) voto per ogni 50 Euro di contributo annuale effettivamente versato, escludendo la quota di ammissione.

Gli Associati possono farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega risultante da atto scritto, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ogni delegato non può comunque ricevere più di 5 deleghe.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro il mese di luglio.

L'Assemblea è altresì convocata dal Consiglio Direttivo tutte le volte che lo ritenga necessario ed opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta tanti Associati che rappresentino almeno un terzo del totale dei voti disponibili.

ART. 10 bis – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea è competente e delibera sui seguenti argomenti su proposta degli Associati:

- a) nomina del Presidente e del Vice Presidente.
- b) nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) nomina dei membri del Comitato Esecutivo;
- d) nomina del Revisore dei Conti;
- e) esame ed approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, proposti dal Consiglio Direttivo;
- f) importo delle quote di ammissione, dei contributi associativi e determinazione dei criteri di ripartizione dei contributi tra gli Associati, sentita la proposta del Comitato Esecutivo ed emanandone i relativi regolamenti;
- g) esame ed approvazione del programma annuale di massima delle attività dell'Associazione.
- h) scioglimento dell'Associazione;
- i) modifiche dello Statuto;
- l) altri argomenti che venissero sottoposti da parte del Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo.

ART. 11 - Convocazione - costituzione dell'Assemblea - quorum deliberativi

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo e per esso dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica, da inviarsi a ciascun Associato almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, con indicazione del giorno, ora e luogo e degli argomenti all'ordine del giorno, nonché del giorno, ora e luogo fissati per la seconda convocazione.

Per la validità dell'Assemblea è necessaria in prima convocazione la presenza di tanti Associati che rappresentino più della metà dei voti spettanti a tutti gli Associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole espresso dai 2/3 dei voti spettanti agli Associati presenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 in relazione allo scioglimento dell'Associazione.

ART. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Consigliere Delegato e dai componenti del Comitato Esecutivo, nonché dagli ulteriori membri nominati dall'Assemblea in un numero

complessivo compreso fra 19 e 31, nominati su esclusiva indicazione degli Associati Sostenitori ed Emeriti.

I membri del Consiglio Direttivo nominati su indicazione degli Associati decadranno automaticamente dalla carica nel caso di cessazione della loro collaborazione con l'Associato che li ha indicati, nonché nell'ipotesi di cessazione del rapporto associativo tra detto Associato e ADM.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

La durata della carica s'intende per il periodo intercorrente tra l'Assemblea che provvede alle nomine e l'Assemblea del terzo anno successivo.

Qualora nel corso del triennio venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvederanno al più presto alla loro sostituzione su indicazione degli Associati. Nel caso in cui uno dei membri del Consiglio Direttivo tra quelli nominati dall'Assemblea su esclusiva indicazione degli Associati Sostenitori ed Emeriti risultasse assente per due riunioni consecutive, decadrà dalla carica salvo diverse valutazioni del Consiglio Direttivo.

I nuovi membri resteranno in carica sino alla scadenza del triennio in corso.

ART. 13 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) definisce gli indirizzi tattici e strategici di ADM nei confronti delle imprese dell'industria alimentare e del largo consumo;
- b) sottopone la bozza di bilancio consuntivo all'Assemblea;
- c) sottopone la bozza di bilancio preventivo all'Assemblea;
- d) delibera sull'esclusione degli associati ai sensi dell'art 7 b);
- e) convoca l'Assemblea ai sensi degli artt. 10 e 11;
- f) predispose il rendiconto annuale da sottoporre al Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 21.

ART. 14 - Convocazione e validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione da parte del Presidente, effettuata a mezzo posta elettronica o telefax, inviata almeno 5 giorni prima della data fissata, presso la sede dell'Associazione o in altri luoghi indicati di volta in volta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio e/o video conferenza, a condizione che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, che sia consentito percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 15 - Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da 8 ovvero da 12 membri.

Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente, che lo presiede, e il Consigliere Delegato. In caso di impedimento del Presidente, il Comitato Esecutivo sarà presieduto dal suo membro più anziano.

Ai predetti membri di diritto del Comitato Esecutivo si aggiungono i rappresentanti indicati dagli Associati Emeriti, affinché la composizione finale del Comitato Esecutivo risulti proporzionale alle quote associative versate da ciascuno di essi. Per tali membri la cessazione della loro collaborazione con

l'Associato che li ha indicati, nonché la cessazione del rapporto associativo tra detto Associato e ADM, comporta l'automatica decadenza dalla carica.

Per la convocazione e per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si applicano le disposizioni del successivo art. 17.

ART. 16 - Attribuzioni del Comitato Esecutivo

Salve le competenze attribuite dallo Statuto ad altri Organi dell'Associazione, il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione tra i quali a titolo esemplificativo:

- a) l'attuazione del programma approvato dall'Assemblea, provvedendo a tutte le iniziative necessarie e opportune;
- b) la predisposizione della bozza di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- c) l'indicazione tra i propri Associati delle persone designate a rappresentare l'Associazione nel Consiglio Direttivo di GS1 Italy | Indicod-Ecr;
- d) la disamina e la decisione sulle domande d'ammissione all'Associazione;
- e) l'approfondimento di tutti i temi ritenuti utili od opportuni per le Imprese associate;
- f) il compimento di tutte le attività necessarie per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, ivi compresa l'eventuale assunzione di personale dipendente nell'ambito del bilancio preventivo approvato.
- g) accerta l'appartenenza degli Associati a una delle categorie previste dall'art. 5.2;
- h) determina gli eventuali contributi ulteriori da richiedere come previsto dall'art. 8;
- i) nomina tra i propri membri il Consigliere Delegato;
- l) propone all'Assemblea gli importi delle quote di ammissione, dei contributi associativi e la determinazione dei criteri di ripartizione dei contributi tra gli Associati

ART. 17 - Convocazione e validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo si riunisce a seguito di convocazione da parte del Presidente, effettuata a mezzo posta elettronica o telefax, inviata almeno 5 giorni prima della data fissata, presso la sede dell'Associazione o in altri luoghi indicati di volta in volta.

Le riunioni del Comitato Esecutivo si possono svolgere anche per audio e/o video conferenza, a condizione che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, che sia consentito percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Per le sole deliberazioni relative alle lettere c), d), i) e l) dell'art. 16 è richiesta l'unanimità dei presenti.

ART. 18 - Il Presidente

Il Presidente, oltre alla legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, ha la firma per tutti gli atti dell'Associazione, ivi compresa la firma sui conti correnti bancari, ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione, con facoltà di rilasciare deleghe e procure, sulla base delle delibere del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo.

Presiede l'Assemblea, il Comitato Esecutivo e il Consiglio Direttivo e svolge tutti i compiti previsti dal presente Statuto.

Il Presidente è nominato su indicazione unanime degli Associati Emeriti e la cessazione della sua collaborazione con quell'Associato che lo avrà indicato, nonché la cessazione del rapporto associativo tra detto Associato e ADM, comporta l'automatica decadenza dalla carica.

ART. 19 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente collabora attivamente con il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, ne fa le veci con i medesimi poteri attribuiti al Presidente, salvo quanto previsto dall'art. 15 per il Comitato Esecutivo.

Il Vice-Presidente è nominato su indicazione unanime degli Associati di cui all'art. 5.1 lett. a) e la cessazione della sua collaborazione con quell'Associato che lo avrà indicato, nonché la cessazione del rapporto associativo tra detto Associato e ADM, comporta l'automatica decadenza dalla carica.

ART. 20 – Il Consigliere Delegato

Il Consigliere Delegato viene nominato dal Comitato Esecutivo fra i propri membri.

Il Consigliere Delegato deve possedere adeguati requisiti professionali e non deve ricoprire altre cariche all'interno delle Imprese Associate.

Egli rimane in carica per il periodo di nomina dell'intero Organo amministrativo.

Il Consigliere Delegato è nominato su indicazione unanime degli Associati di cui all'art. 5 lett. a) e la cessazione della sua collaborazione con quell'Associato che lo avrà indicato, nonché la cessazione del rapporto associativo tra detto Associato e ADM, comporta l'automatica decadenza dalla carica.

ART. 21 - Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea.

La carica del Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Dura in carica tre anni, è rieleggibile e ha la funzione di controllare la contabilità e i rendiconti dell'Associazione. A tal fine può esaminare tutti i libri, le scritture, i documenti contabili, chiedendo informazioni e chiarimenti al Consiglio Direttivo.

Ogni anno predispone una relazione per l'Assemblea sul rendiconto; a questo scopo il Consiglio Direttivo dovrà fargli pervenire in tempo utile il rendiconto stesso ai sensi dell'art. 13.

ART. 22 – Rendiconto annuale

Il Rendiconto annuale, approvato con le modalità fissate nel presente Statuto, è composto da Stato Patrimoniale e da Conto Economico; il Rendiconto ha valore di rendiconto economico e finanziario.

Ogni eccedenza attiva risultante dal Rendiconto viene portata alle riserve patrimoniali od è posta a disposizione del Consiglio Direttivo per ogni successivo utilizzo da parte dell'Associazione, con tassativa esclusione di ogni distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ART. 23 - Collegio Arbitrale

Qualunque controversia sull'interpretazione del presente Statuto o comunque derivante o connessa alla partecipazione all'Associazione, con la sola esclusione delle controversie concernenti il pagamento di quote o contributi associativi, è decisa da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui i primi due designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai primi due. In nessun caso gli arbitri potranno essere scelti tra i membri del Consiglio Direttivo.

Qualora, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla loro nomina, i due arbitri designati dalle parti non abbiano provveduto alla nomina del terzo, questa dovrà essere affidata al Presidente del Tribunale di Milano.

Nel caso di ricorso avverso il diniego all'ammissione di cui all'articolo 5 ed avverso il provvedimento di esclusione previsto all'articolo 7, la nomina dell'arbitro da parte dell'Associazione dovrà essere fatta a cura del Presidente.

Il Collegio Arbitrale decide secondo equità e non è soggetto ad alcun vincolo circa la procedura da seguire, purché sia garantita alle parti ogni più ampia facoltà difensiva.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voti e sono inappellabili.

Tutte le spese e i costi relativi alla procedura arbitrale, ivi compresi i compensi degli Arbitri, resteranno a carico esclusivo della parte che risulterà soccombente.

Per qualsiasi controversia non demandabile per legge agli Arbitri, ovvero non compresa tra le materie come sopra demandate agli stessi, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ART. 24 – Scioglimento

L'Assemblea che deliberasse lo scioglimento dell'Associazione dovrà nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Per lo scioglimento dell'Associazione si applica quanto disposto dall'art. 21 codice civile.

L'eventuale eccedenza attiva risultante dal patrimonio associativo sarà devoluta a favore di altre associazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 662/96, fatte salve diverse disposizioni in materia.

Milano, 27 aprile 2016